Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — ROMA - Sabato, 17 febbraio 1934 - ANNO XII — Numero 40

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso annue L. 45 — Estero L. 100

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

Le rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dell'ammiraglio d'armata barone Alfredo Acton a Ministro di Stato.

Sua Maestà il Re, con decreto in data 10 febbraio 1934-XII, su proposta del Capo del Governo, ha nominato Ministro di Stato l'ammiraglio d'armata barone Alfredo Acton, senatore del Regno.

(2044)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 gennaio 1934, n. **136.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1751, relativo alla abrogazione dell'art. 3 dell'allegato U all'art. 42 della legge 8 agosto 1895, n. 486, concernente l'obbligo per la Corte dei conti di accertare prima di registrare il decreto di collocamento a riposo, in seguito a domanda del pensionando, se tale domanda sia determinata per ordine od invito d'ufficio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1751, concernente l'abrogazione dell'articolo 3 dell'allegato *U* all'art. 42 della legge 8 agosto 1895, n. 486.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 22 gennaio 1934, n. 137.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 29 gennaio 1934, n. 138.

Disciplina degli impianti di radiologia e di radiumterapia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'apertura e l'esercizio di gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia sono soggetti ad autorizzazione da parte del prefetto, ai termini della legge 16 luglio 1916, n. 947.

Art. 2.

Chiunque possiede apparecchi radiologici, usati anche a scopo diverso da quello terapeutico, deve farne denuncia al prefetto, entro i termini che verranno stabiliti dal regolamento.

Art. 3.

Fermo restando il disposto dell'art. 14 della legge 3 dicembre 1922, n. 1636, chiunque detiene sostanze radioattive comunque confezionate per cederle, a qualsiasi titolo, anche in temporaneo uso, ad enti o privati, deve ottenere la preventiva autorizzazione del prefetto.

Art. 4.

L'autorizzazione prefettizia prevista dai precedenti articoli 1 e 3 è subordinata al pagamento della tassa di concessione di cui all'annessa tabella *A*.

I titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici, di cui all'art. 1, sono altresì tenuti al pagamento della tassa annua di ispezione prevista dalla tabella stessa.

La tassa annua di ispezione è anche dovuta dai possessori di apparecchi radiologici di cui all'art. 2.

La riscossione di tali tasse seguirà con le forme e con i mezzi che saranno stabiliti dal regolamento.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse contemplate dal presente articolo, per gli apparecchi da loro utilizzati, gli enti che abbiano scopi di beneficenza, di assistenza sociale, e gli istituti scientifici.

Art. 5.

È vietato l'impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico ai sanitari che non siano provvisti di diploma di specializzazione in materia o non abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di specialista ai sensi dei Regi decreti 29 agosto 1929, n. 1823, e 15 maggio 1930, n. 861.

La disposizione del precedente comma non si applica per l'impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico nelle Cliniche universitarie e negli Istituti per la cura del cancro, dipendenti dallo Stato, o che siano stati giuridicamente riconosciuti.

Art. 6.

Possono essere autorizzati all'impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico i sanitari che, alla data della entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato ininterrottamente, per un periodo non inferiore ad anni 5, la radioterapia e la radiumterapia.

Art. 7.

I fabbricanti ed i rivenditori di apparecchi radiologici debbono tener nota degli apparecchi venduti e notificare il nome e il domicilio dell'acquirente al prefetto della Provincia dove l'acquirente risiede.

Art. 8.

I contravventori alle disposizioni dell'art. 1 della presente legge sono puniti con le pene previste dall'art. 13 della legge 23 giugno 1927, n. 1070. I contravventori alle disposizioni degli articoli 2 e 3 sono puniti con l'ammenda da lire 200 a lire 1000.

I sanitari che attendono all'impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico, senza essere provvisti del diploma di specializzazione, o della autorizzazione prevista dal precedente art. 6, sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 1000.

Sono fatte salve in ogni caso le maggiori pene sancite dal Codice penale per i reati da esso previsti.

Sono esclusi dall'applicazione del 2° e del 3° comma i sanitari che nelle cliniche e negli istituti per la cura del cancro attendono all'impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopi terapeutici.

Art. 9.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno:

a) all'aumento di lire 10.000 dello stanziamento destinato al funzionamento dei laboratori della Direzione generale della sanità pubblica;

b) all'iscrizione, in apposito capitolo, della somma di L. 20.000 per l'ispezione degli istituti ed ambulatori contemplati nella presente legge.

Art. 10.

La tabella *A* allegata al R. decreto 29 luglio 1931, n. 1131, è modificata nel senso che nel ruolo del laboratorio di fisica

(ufficio del radio), viene istituito un posto di grado 8° (gruppo *A*) con la qualifica di « primo assistente di fisica » e vengono aumentati a due i posti di grado 9° (gruppo *A*) con la qualifica di « assistente di fisica » e nel ruolo dei medici i posti di grado 8° (gruppo *A*) con la qualifica di « primo medico provinciale aggiunto » vengono ridotti da 33 a 32.

Art. 11.

Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti contrarie alla presente legge.

Art. 12.

È data facoltà al Governo del Re di emanare le norme per l'esecuzione delle presenti disposizioni, coordinandole e riunendole in apposito regolamento con quelle riguardanti la disciplina degli stabilimenti di cure fisiche ed affini di cui alla legge 16 luglio 1916, n. 947.

Il regolamento fisserà il termine entro il quale dovranno andare in vigore le disposizioni della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

TABELLA *A*.

Tassa di concessione governativa per l'autorizzazione prefettizia di cui agli articoli 1 *e* 3 *della legge* . . . . L. 200

Tassa annua di ispezione:

A) per apparecchi di tensione uguale o superiore a 100 mila volta . . . . » 200

B) per apparecchi di tensione inferiore a 100 mila volta . . . . » 100

I possessori di due o più apparecchi di ciascuna delle categorie *A* e *B* sono tenuti al pagamento dell'intera tassa annua di ispezione per il primo e della metà della tassa per ciascuno degli altri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 15 gennaio 1934, n. 139.

Approvazione del disciplinare di concessione del permesso di utilizzazione industriale e di esportazione dell'incenso dalla Somalia, per anni 15 con diritto di esclusività, alla Società commerciale coloniale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato e reso esecutivo l'annesso disciplinare stipulato in data 8 gennaio 1934 tra il Governo della Somalia Italiana e la Società commerciale coloniale per la concessione del permesso di utilizzazione a scopo industriale per l'esportazione dell'incenso della Colonia, per anni quindici con diritti di esclusività.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *febbraio* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 344, *foglio* 59. — MANCINI.

Disciplinare per la concessione alla Società commerciale coloniale del permesso di utilizzazione a scopo industriale per l'esportazione dell'incenso dalla Somalia Italiana per 15 anni con diritto di esclusività.

L'anno 1934-XII E. F. addì 8 del mese di gennaio, in Roma, presso il Regio Ministero delle colonie;

Premesso:

che con domanda del 26 marzo 1932-X, diretta al Governo della Somalia Italiana, la Società commerciale coloniale anonima con sede in Mogadiscio, costituitasi in Roma per atto notaro Guidi addì 23 marzo detto, faceva istanza per ottenere la concessione esclusiva del commercio della esportazione dell'incenso prodotto nella Somalia Italiana;

che, istruita la domanda a termini delle vigenti disposizioni, sono state concordate tra la pubblica Amministrazione e la Società richiedente le condizioni che devono regolare la concessione in parola, e devesi di ciò far constatare con atto formale;

Fatti salvi i superiori provvedimenti a norma di legge;

Viene approvato il seguente disciplinare, che è sottoscritto, in segno di accettazione, dal gr. uff. dott. Ottone Gabelli, direttore generale del Ministero delle colonie, per conto e in rappresentanza del Governo della Somalia Italiana come da delega del 23 dicembre 1933-XII, e dall'on. Antonio Scialoia fu Enrico di anni 54, nato a Procida, senatore del Regno, quale presidente del Consiglio di amministrazione della Società commerciale coloniale, per conto ed in rappresentanza della medesima, come da delega conferitagli dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 5 gennaio corrente anno.

Art. 1.

La concessione ha per oggetto la utilizzazione a scopo industriale per la esportazione dell'incenso prodotto o comunque esistente nel territorio della Somalia Italiana, che la Società commerciale coloniale si impegna di acquistare dagli indigeni.

La concessione è regolata dalle condizioni del presente disciplinare, nonchè dalle disposizioni legislative e norme regolamentari attualmente vigenti e che saranno emanate in materia.

Art. 2.

La concessione è accordata alla Società commerciale coloniale con diritto di esclusività, per la durata di 15 anni, decorrenti dalla data del decreto di approvazione del presente disciplinare.

Allo scadere del detto termine la Società, semprechè abbia ottemperato a quanto è prescritto nel presente atto, avrà, a parità di condizioni, un diritto di prelazione su ogni altro eventuale concorrente per ottenere la proroga ed il rinnovo della concessione.

Il rinnovo della concessione e la sua denunzia dovranno essere richiesti almeno un anno prima della data di decadenza della concessione mediante domanda scritta inoltrata con lettera raccomandata al Ministero delle colonie oppure al Governo della Colonia.

Art. 3.

Il quantitativo minimo di incenso, che la Società s'impegna di acquistare dagli indigeni complessivamente in ciascun periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di inizio della sua attività, giusta l'art. 6, resta stabilito in 7500 quintali.

Fermo restando il disposto del comma precedente, la Società non sarà sottoposta ad alcun vincolo nei riguardi del l'esportazione per i primi tre anni di esercizio; successivamente la Società s'impegna a esportare tale prodotto nei luoghi di consumo, direttamente, cioè senza appoggiarlo a mercati stranieri, conservando ad esso la qualità di prodotto italiano e costituendone un mercato esclusivamente nazionale.

Art. 4.

La Società, previ accordi col Governo della Colonia, si impegna di organizzare centri d'ammasso (deposito) dell'incenso in alcune località della Migiurtinia (Somalia settentrionale) e riserbasi a questo scopo, e per qualsiasi altro inerente all'esercizio della propria industria, di richiedere concessioni edilizie ordinarie; essa avrà altresì la facoltà di selezionare il prodotto sia nel territorio della Colonia che nel Regno ed in tutti i Paesi verso i quali sarà consentita l'esportazione.

Qualora se ne ravvisi la possibilità e l'opportunità, la Società concessionaria si farà iniziatrice della istituzione di una Borsa dell'incenso, che potrà aver sede nello stesso territorio della Colonia oppure nel Regno.

Art. 5.

Il prezzo che dovrà essere corrisposto dalla Società per l'acquisto dell'incenso dagli indigeni nelle località di ammasso della Somalia, verrà stabilito di accordo fra il Governo della Colonia e la Società concessionaria, in base alle condizioni locali e del mercato internazionale dell'incenso.

La determinazione di detto prezzo sarà effettuata di tempo in tempo, a richiesta del Governo o della Società, ogni qual volta lo consiglino le fluttuazioni del mercato di acquisto, tenuto conto di ogni elemento utile.

In caso di disaccordo, il prezzo sarà fissato inappellabilmente da una Commissione di tre esperti nominati volta per volta uno da ciascuna delle parti ed il terzo dal giudice della Colonia. Le spese e onorari di perizia saranno in ogni caso a carico della Società.

Art. 6.

La Società commerciale coloniale inizierà la sua attività entro sei mesi dalla data della registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del presente disciplinare.

Art. 7.

La Società commerciale coloniale ha la sua sede locale in Mogadiscio. Essa dovrà provvedere all'aumento del suo capitale azionario a non meno di un milione di lire, entro lo stesso termine di sei mesi stabilito nell'articolo precedente.

Art. 8.

Iniziata l'industria, la Società si obbliga a mantenerla continuamente in esercizio e a dare tutto il possibile incremento alla produzione dell'incenso nella Somalia Italiana.

Qualora, senza giustificato motivo, l'industria rimanesse sospesa per più di 12 mesi consecutivi, la concessione potrà essere revocata con le modalità di cui all'art. 13.

Art. 9.

L'Amministrazione coloniale non assume alcuna responsabilità per il caso che la disponibilità delle piante attualmente esistenti nella regione dovesse, per qualsiasi causa, diminuire o cessare.

La Società si assoggetta espressamente a tutti i casi fortuiti prevedibili ed imprevedibili, e pertanto nulla potrà pretendere dall'Amministrazione per tutti i danni sofferti in dette circostanze.

Nessuna responsabilità incombe pure all'Amministrazione coloniale per i danni che potessero derivare alla Società per fatti di terzi, per raccolta abusiva e per danneggiamento, salvo il diritto di rivalsa da parte della Società contro di essi a norma di legge.

Art. 10.

La Società non potrà cedere la presente concessione, nè in tutto nè in parte, se non dopo ottenuto il consenso del Ministro per le colonie.

Art. 11.

Alla fine di ogni esercizio, la Società dovrà presentare al Governo della Colonia una relazione sull'andamento della concessione.

Art. 12.

La Società concessionaria, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, presterà una cauzione di L. 50.000 (cinquantamila) mediante deposito in contanti od in titoli di Stato e garantiti dallo Stato fatto presso la Regia tesoreria Mogadiscio, entro un mese dalla data della comunicazione dall'avvenuta registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del presente disciplinare.

Per le facoltà, di cui all'art. 4, comma 2°, di dilazionare e regolare a suo piacimento l'esportazione dell'incenso entro il primo triennio d'esercizio, la Società concessionaria s'impegna di versare al bilancio della Somalia, entro il mese di giugno di ciascun anno del triennio stesso, l'ammontare dei dazi doganali d'uscita dovuti per l'incenso ammassato durante l'esercizio finanziario e non esportato, fino al massimo di L. 165.000, salvo conguaglio all'atto dell'effettiva esportazione.

Art. 13.

In caso di inadempienza parziale o totale della Società ad una qualunque delle clausole del presente disciplinare, il Ministro per le colonie ha facoltà di sospendere o di revocare la concessione con provvedimento motivato, sentito il parere del Consiglio superiore coloniale.

Nel caso di revoca la cauzione di cui al primo comma dell'art. 12 sarà parzialmente o totalmente incamerata.

Art. 14.

Tutte le spese e tasse relative al presente atto sono a carico della Società.

Art. 15.

Il presente disciplinare, mentre impegna la Società fino dal momento della sottoscrizione da parte del suo legale rappresentante, non obbliga l'Amministrazione coloniale, se non dopo che sia stato regolarmente approvato a norma delle vigenti leggi.

OTTONE GABELLI ANTONIO SCIALOIA.

N. 39 di repertorio.

Roma, il giorno 8 gennaio 1934 - Anno XII.

Io sottoscritto dott. Guglielmi Emanuele, primo segretario coloniale, delegato alla stipulazione dei contratti per conto dell'Amministrazione coloniale, giusta decreto Ministeriale 9 agosto 1933-XI, dichiaro che i signori gr. uff. dott. Gabelli Ottone e on. senatore Scialoia Antonio, hanno firmato il presente atto in fine e nel margine di ogni foglio, in presenza mia e dei signori comm. dott. Dotti Ernesto fu Giuseppe e cav. dott. Meregazzi Renzo fu Cesare.

Ernesto Dotti.
Renzo Meregazzi.
Emanuele Guglielmi, ufficiale rogante.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1934, n. **140**.

Determinazione delle merci originarie delle Isole italiane dell'Egeo da ammettere nel Regno in esenzione doganale in determinati contingenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 30 dicembre 1924, n. 2182, e 3 maggio 1925, n. 921, la legge 8 luglio 1929, n. 1453, nonchè i Regi decreti-legge 4 maggio 1931, n. 785, 25 febbraio 1932, n. 303, e 1° giugno 1933, n. 798,

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di unificare e di modificare le disposizioni concernenti il regime doganale speciale riguardo a talune merci di origine delle Isole italiane dell'Egeo alla loro importazione nel Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le sottoindicate merci di origine delle Isole italiane dell'Egeo sono ammesse all'importazione nel Regno in esenzione del dazio doganale, nel limite del quantitativo annuale per ciascuna di esse indicato.

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Quantità
42 a)	Miele naturale puro	Quintali	100
44	Marmellate, gelatine ed altre conserve di frutta	»	200
	Sulle marmellate, sulle gelatine e sulle altre conserve di frutta, si riscuote la sopratassa di fabbricazione sullo zucchero di 1ª classe nella misura di Kg. 50 per ogni quintale di prodotto sulla base dell'aliquota vigente nei riguardi dei similari prodotti interni.		
49	Amidi, farine, fecole, aromatizzati, coloriti, dolcificati	»	50
64	Frumento	»	5.000
81 a)	Aranci e mandarini (dal 1° ottobre al 15 dicembre)	»	500
84 a) 1	Uva fresca da tavola	»	5.000
84 b)	Uva secca	»	5.000
85	Frutta fresca non nominata	»	3.000
90	Fichi secchi	»	3.000
91 a)	Mandorle con guscio	»	1.000
96	Prugne secche	»	1.000
97	Frutta secca non nominata	»	1.000
98 a)	Frutti, legumi e ortaggi, nell'aceto, in salamoia e nell'olio	»	200
106	Vino genuino in fusti, damigiane e bottiglie	Ettolitri	20.000
	L'esenzione dal dazio doganale è estesa anche ai recipienti abituali nei quali è contenuto il vino che s'importa.		
125 e)	Olio di oliva	Quintali	10.000

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Quantità
181 a) 1	Cotone in bioccoli o in massa greggio . . .	Quintali	2.000
227 a)	Tappeti da pavimento di lana o di borra di lana a punti annodati	»	200
276 b)	Maioliche variamente colorate o altrimenti decorate	»	50
662 a)	Profumerie alcooliche	»	50
	Sulle profumerie alcooliche dovrà essere riscossa la sopratassa sull'alcool in misura corrispondente all'imposta interna di fabbricazione su litri 80 di spirito anidro per ogni quintale di profumerie con detrazione del peso dei recipienti immediati		
663 a)	Sapone comune	»	1.000
808	Pelli conciate col pelo comprese le code naturali conciate	»	100
809	Pelli conciate senza pelo, rifinite o non, escluse le pergamenate	»	100

Art. 2.

Per godere dell'esenzione doganale, le merci debbono essere accompagnate dal certificato di origine da rilasciarsi dalle autorità del Possedimento a ciò specialmente delegate.

Art. 3.

I provvedimenti legislativi citati nelle premesse in virtù dei quali sono state concesse esenzioni doganali alle merci di origine delle Isole italiane dell'Egeo sono abrogati.

Art. 4.

Per l'anno 1934 nei quantitativi di merci da ammettere in esenzione doganale, sono da comprendere anche le partite importate durante l'anno medesimo e ammesse allo stesso trattamento per effetto dei provvedimenti legislativi che restano abrogati.

Art. 5.

Il presente decreto che sarà presentato al Parlamento nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore nel giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 103. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 gennaio 1934, n. 141.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia di Aracoeli dei Frati Minori, con sede in Roma.

N. 141. R. decreto 29 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia di Aracoeli dei Frati Minori, con sede in Roma, piazza del Campidoglio, e viene autorizzato il trasferimento alla stessa degli immobili in suo possesso da epoca anteriore al Concordato, ed attualmente al nome di terzi intestatari.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 15 gennaio 1934.
Nomina dell'on. Adelchi Serena a membro di diritto del Consiglio nazionale delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto del Capo del Governo 22 dicembre 1933-XII (*Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1933, n. 301) con il quale l'on. avv. Adelchi Serena è nominato membro del Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista con la carica di vice segretario;
Visti gli articoli 5 e 8 della legge 20 marzo 1930, n. 206;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. avv. Adelchi Serena, vice segretario del Partito Nazionale Fascista, è nominato membro di diritto del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII
Registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 203.

(1996)

REGIO DECRETO 15 gennaio 1934.
Nomina del dott. Alberto Pirelli a membro di diritto del Consiglio nazionale delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 22 giugno 1933-XI con il quale il dott. Alberto Pirelli è nominato membro del Consiglio nazionale delle corporazioni per il triennio 1933-36 su designazione e in rappresentanza della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;
Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1933-XII con il quale il predetto dott. Alberto Pirelli è nominato commissario ministeriale per la temporanea reggenza della suindicata Confederazione, in seguito alle dimissioni dell'on. Antonio Stefano Benni dalla carica di presidente della Confederazione stessa;
Visti gli articoli 4 e 8 della legge 20 marzo 1930, n. 206;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il dott. Alberto Pirelli cessa dal far parte del Consiglio nazionale delle corporazioni come membro designato dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana ed è nominato membro di diritto del Consiglio stesso nella sua qualità di commissario ministeriale della Confederazione suindicata.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII
Registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 202.

(1997)

REGIO DECRETO 15 gennaio 1934.
Nomina dell'on. Giuseppe Landi a membro di diritto del Consiglio nazionale delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 22 giugno 1933-XI con il quale l'on. dott. Giuseppe Landi, deputato al Parlamento, è stato nominato membro del Consiglio nazionale delle corporazioni per il triennio 1933-36 su designazione e in rappresentanza della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti del commercio;
Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1933-XII con il quale il predetto on. Giuseppe Landi è nominato commissario ministeriale per la temporanea reggenza della Confederazione nazionale sindacati fascisti del credito e della assicurazione, in seguito alle dimissioni dell'on. dott. Nazzareno Mezzetti dalla carica di presidente della Confederazione stessa;
Visti gli articoli 4 e 8 della legge 20 marzo 1930, n. 206;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. dott. Giuseppe Landi cessa dal far parte del Consiglio nazionale delle corporazioni come membro designato dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti del commercio ed è nominato membro di diritto del Consiglio stesso nella sua qualità di commissario ministeriale della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti del credito e dell'assicurazione.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII
Registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 201.

(1998)

REGIO DECRETO 15 gennaio 1934.
Nomina del prof. Nazzareno Bonfatti a membro di diritto del Consiglio nazionale delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 22 giugno 1933-XI con il quale il prof. Nazzareno Bonfatti è stato nominato membro del Consiglio nazionale delle corporazioni per il triennio 1933-36 su designazione e in rappresentanza della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'industria;
Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1933-XII con il quale il predetto prof. Nazzareno Bonfatti è nominato commissario ministeriale per la temporanea reggenza della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti delle comunicazioni interne, in seguito alle dimissioni dell'on. Livio Ciardi dalla carica di presidente della Confederazione stessa
Visti gli articoli 4 e 8 della legge 20 marzo 1930. n. 206;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il prof. Nazzareno Bonfatti cessa dal far parte del Consiglio nazionale delle corporazioni come membro designato dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti della industria, ed è nominato membro di diritto del Consiglio stesso nella sua qualità di commissario ministeriale della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti delle comunicazioni interne.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII
Registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 200.

(1999)

REGIO DECRETO 15 gennaio 1934.
Nomina del dott. Riccardo Del Giudice a membro di diritto del Consiglio nazionale delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 22 giugno 1933-XI con il quale il dott. Riccardo Del Giudice è stato nominato membro del Consiglio nazionale delle corporazioni per il triennio 1933-36 su designazione e in rappresentanza della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'industria;
Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1933-XII con il quale il predetto dott. Riccardo Del Giudice è nominato commissario ministeriale per la temporanea reggenza della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti del commercio in seguito alle dimissioni dell'on. Augusto De Marsanich dalla carica di presidente della Confederazione stessa;
Visti gli articoli 4 e 8 della legge 20 marzo 1930, n. 206;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il dott. Riccardo Del Giudice cessa dal far parte del Consiglio nazionale delle corporazioni come membro designato dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti della industria ed nominato membro di diritto del Consiglio stesso nella sua qualità di commissario ministeriale della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti del commercio.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1934 Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII
Registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 199.

(2000)

REGIO DECRETO 15 gennaio 1934.
Nomina dell'on. Francesco Angelini a membro di diritto del Consiglio nazionale delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 22 giugno 1933-XI con il quale l'on. dott. Francesco Angelini, deputato al Parlamento, è stato nominato membro del Consiglio nazionale delle corporazioni per il triennio 1933-36 su designazione ed in rappresentanza della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'agricoltura;
Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1933 XII con il quale il predetto dott. Francesco Angelini è nominato commissario ministeriale per la temporanea reggenza della suindicata Confederazione, in seguito alle dimissioni dell'onorevole dott. Luigi Razza dalla carica di presidente della Confederazione stessa;
Visti gli articoli 4 e 8 della legge 20 marzo 1930, n. 206;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. dott. Francesco Angelini cessa dal far parte del Consiglio nazionale delle corporazioni come membro designato dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'agricoltura ed è nominato membro di diritto del Consiglio stesso nella sua qualità di commissario ministeriale della Confederazione suindicata.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII
Registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 198.

(2001)

REGIO DECRETO 15 gennaio 1934.
Nomina del dott. Guido Corni a membro di diritto del Consiglio nazionale delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1933-XII con il quale il dott. Guido Corni, governatore coloniale onorario, è nominato commissario ministeriale per la temporanea reggenza della Confederazione nazionale fascista delle comunicazioni interne in seguito alle dimissioni dell'on. Corrado Marchi dalla carica di presidente della Confederazione stessa;
Visti gli articoli 4 e 8 della legge 20 marzo 1930, n. 206;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il dott. Guido Corni, commissario ministeriale della Confederazione nazionale fascista delle comunicazioni interne, è nominato membro di diritto del Consiglio nazionale delle corporazioni, in sostituzione dell'on. Corrado Marchi.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1934 - Anno XII
Registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 216.

(2002)

REGIO DECRETO 15 gennaio 1934.
Nomina dell'on. Cao di S. Marco conte Giovanni a membro di diritto del Consiglio nazionale delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1933-XII con il quale l'on. Cao di S. Marco conte Giovanni, deputato al Parlamento, è nominato commissario ministeriale per la temporanea reggenza della Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima ed aerea in seguito alle dimissioni dell'on. Giovanni Pala dalla carica di presidente della Confederazione stessa;
Visti gli articoli 4 e 8 della legge 20 marzo 1930, n. 206;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. Cao di S. Marco conte Giovanni, commissario ministeriale della Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima ed aerea, è nominato membro di diritto del Consiglio nazionale delle corporazioni in sostituzione dell'on. Giovanni Pala.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1934 - Anno XII
Registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 214.

(2003)

REGIO DECRETO 15 gennaio 1934.
Nomina del cav. Tullio Cianetti a membro di diritto del Consiglio nazionale delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1933-XII con il quale il cav. Tullio Cianetti è nominato commissario ministeriale per la temporanea reggenza della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'industria, in seguito alle dimissioni dell'on. Ugo Clavenzani dalla carica di presidente della Confederazione stessa;
Visti gli articoli 4 e 8 della legge 20 marzo 1930, n. 206;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il cav. Tullio Cianetti, commissario ministeriale della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'industria, è nominato membro di diritto del Consiglio nazionale delle corporazioni in sostituzione dell'on. Ugo Clavenzani.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1934 - Anno XII
Registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 213.

(2004)

REGIO DECRETO 15 gennaio 1934.
Nomina del dott. Mario Muzzarini a membro di diritto del Consiglio nazionale delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1933-XII con il quale l'on. dott. Mario Muzzarini, deputato al Parlamento, è nominato commissario ministeriale per la temporanea reggenza della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori in seguito alle dimissioni dell'on. Giuseppe Tassinari dalla carica di presidente della Confederazione stessa;
Visti gli articoli 4 e 8 della legge 20 marzo 1930, n. 206;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. dott. Mario Muzzarini, commissario ministeriale della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, è nominato membro di diritto del Consiglio nazionale delle corporazioni in sostituzione dell'on. Giuseppe Tassinari.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1934 - Anno XII
Registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 212.

(2005)

REGIO DECRETO 15 gennaio 1934.
Nomina dell'on. Giuliano Balbino a membro di diritto del Consiglio nazionale delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1933-XII con il quale l'on. prof. Balbino Giuliano è nominato commissario ministeriale per la temporanea reggenza della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti in seguito alle dimissioni dell'on. prof. Emilio Bodrero dalla carica di presidente della Confederazione stessa;
Visti gli articoli 4 e 8 della legge 20 marzo 1930, n. 206;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. prof. Giuliano Balbino, commissario ministeriale della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, è nominato membro di diritto del Consiglio nazionale delle corporazioni in sostituzione dell'on. prof. Emilio Bodrero.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1934 - Anno XII
Registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 211.

(2006)

REGIO DECRETO 15 gennaio 1934.
Nomina dell'on. marchese Giuseppe De Capitani a membro di diritto del Consiglio nazionale delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1933-XII con il quale S. E. l'on. marchese Giuseppe De Capitani, Ministro di Stato, senatore del Regno, è nominato commissario ministeriale per la temporanea reggenza della Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione in seguito alle dimissioni dell'on. Giuseppe Bianchini dalla carica di presidente della Confederazione stessa;
Visti gli articoli 4 e 8 della legge 20 marzo 1930, n. 206;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

S. E. l'on. marchese Giuseppe De Capitani, commissario ministeriale della Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione, è nominato membro di diritto del Consiglio nazionale delle corporazioni in sostituzione dell'on. Giuseppe Bianchini.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1934 - Anno XII
Registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 210.

(2007)

REGIO DECRETO 15 gennaio 1934.
Nomina dell'on. Raffaello Riccardi a membro di diritto del Consiglio nazionale delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1933-XII con il quale l'on. rag. Raffaello Riccardi, deputato al Parlamento, è nominato commissario ministeriale per la temporanea reggenza della Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria, in seguito alle dimissioni dell'on. Barni Ugo dalla carica di presidente della Confederazione stessa;
Visti gli articoli 4 e 8 della legge 20 marzo 1930, n. 206;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. rag. Raffaello Riccardi, commissario ministeriale della Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria, è nominato membro di diritto del Consiglio nazionale delle corporazioni in sostituzione dell'on. Ugo Barni.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1934 - Anno XII
Registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 209.

(2008)

REGIO DECRETO 15 gennaio 1934.
Nomina dell'on. Mario Racheli a membro di diritto del Consiglio nazionale delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 22 giugno 1933-XI con il quale l'on. Mario Racheli, deputato al Parlamento, è stato nominato membro del Consiglio nazionale delle corporazioni per il triennio 1933-36 su designazione e in rappresentanza della Confederazione nazionale fascista del commercio;
Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1933-XII con il quale il predetto on. Mario Racheli è nominato commissario ministeriale per la temporanea reggenza della suindicata Confederazione in seguito alle dimissioni dell'on. dott. Ferruccio Lantini dalla carica di presidente della Confederazione stessa;
Visti gli articoli 4 e 8 della legge 20 marzo 1930, n. 206;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. Mario Racheli cessa dal far parte del Consiglio nazionale delle corporazioni come membro designato dalla Confederazione nazionale fascista del commercio, ed è nominato membro di diritto del Consiglio stesso nella sua qualità di commissario ministeriale della Confederazione suindicata.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII
Registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 197.

(2009)

REGIO DECRETO 22 gennaio 1934.
Nomina dell'avv. Virginio Savoini a membro di diritto del Consiglio nazionale delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 17 aprile 1930-VIII con il quale l'on. Maurizio Maraviglia è stato nominato membro di diritto del Consiglio nazionale delle corporazioni nella sua qualità di presidente del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;
Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, in data 11 gennaio 1934-XII, con il quale l'avv. Virginio Savoini è nominato commissario ministeriale per la temporanea reggenza del Patronato nazionale per l'assistenza sociale in sostituzione dell'on. prof. Maurizio Maraviglia;
Visti gli articoli 5 e 8 della legge 20 marzo 1930, n. 206;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'avv. Virginio Savoini, commissario ministeriale del Patronato nazionale per l'assistenza sociale, è nominato membro di diritto del Consiglio nazionale delle corporazioni in sostituzione dell'on. prof. Maurizio Maraviglia.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1934 - Anno XII
Registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 217.

(2010)

REGIO DECRETO 25 gennaio 1934.
Nomina dell'on. Adelchi Serena a membro della Commissione centrale per la finanza locale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 13 dicembre 1931, n. 1522, col quale venne costituita la Commissione centrale per la finanza locale, giusta l'art. 329 del R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Ritenuto che l'on. Matteo Adinolfi, membro della Commissione stessa quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista, ha rassegnato le dimissioni per esere scaduto dalla carica di vice segretario del Partito Nazionale Fascista;
Vista la lettera con la quale il Segretario del Partito Nazionale Fascista, ha designato l'on. avv. Adelchi Serena quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista nella suindicata Commissione, in sostituzione dell'on. avv. Matteo Adinolfi,
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. avv. Adelchi Serena, deputato al Parlamento, è nominato membro della Commissione centrale per la finanza locale, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista, in sostituzione dell'on. avv. Matteo Adinolfi.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1934 - Anno XII
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 82. — GUALTIERI.

(2045)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1934.
Revoca dell'autorizzazione concessa alla Società cooperativa « Scure Littoria » di Ribera (Agrigento) per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazione, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;
Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo n. 27 e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 1° maggio 1930, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;
Ritenuto che la Società mutua cooperativa « Scure Littoria », di Ribera, fu autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario d'esercizio previste dall'art. 2 del Regio decreto-legge predetto, nel territorio dello stesso Comune, quale ente intermedio della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con provvedimento della Sezione medesima del 1° dicembre 1928, n. 110, ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra menzionate;
Veduta la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con nota del 17 gennaio 1934, n. 717;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario, già concessa alla Società mutua cooperativa « Scure Littoria » di Ribera (Agrigento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(1984)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1934.
Riconoscimento del Fascio di Muccia (Macerata) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED IL
MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Muccia (Macerata) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuto al Fascio di Muccia (Macerata) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo

Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 gennaio 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1934 - Anno XII Registro n. 1 Finanze, foglio n. 371. — GUALTIERI.

(1982)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-83-II.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Caterina Bezek fu Giuseppe ved. Jelusic, nata a Storie il 9 settembre 1857 e residente a Storie, n. 66, sono restituiti nella forma italiana di « Bezzecchi - Gelussi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 febbraio 1932 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(431)

N. 11419-84.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Jelusic fu Andrea, nato a Sesana (frazione Merciano), il 18 marzo 1899 e residente a frazione Merciano n. 34, è restituito nella forma italiana di « Gelussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Matilde Tavcar in Jelusic di Antonio, nata il 10 aprile 1902, moglie;
2. Milano di Vittorio, nato il 21 ottobre 1923, figlio;
3. Daniele di Vittorio, nato il 17 aprile 1926, figlio;
4. Lodovico fu Andrea, nato il 2 agosto 1904, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 febbraio 1932 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(432)

N. 11419-85.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Elisabetta Planinsek fu Antonio, vedova Ivancic, nata a Raifnig il 18 novembre 1884 e residente a frazione Goregna n. 46, sono restituiti nella forma italiana di « Pianini-Giovannini ».

Il cognome Giovannini viene esteso anche per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina fu Giuseppe, nata il 29 dicembre 1908, figlia;
2. Lidia fu Giuseppe, nata il 26 gennaio 1910, figlia;
3. Walburga fu Giuseppe, nata il 4 settembre 1917, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 febbraio 1932 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(433)

N. 11419-86.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Ivancic di Michele, nato a Nacla S. Maurizio l'11 settembre 1888 e residente a Sesana n. 146, è restituito nella forma italiana di « Giovannini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Carolina Delez in Ivancic fu Giuseppe, nata il 15 dicembre 1896, moglie;
2. Emilia di Michele, nata il 13 marzo 1923, figlia;
3. Albina di Michele, nata il 4 dicembre 1924, figlia;
4. Vida di Michele, nata l'8 gennaio 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 febbraio 1932 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(434)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 97 — Numero del certificato provvisorio: 1499 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 27 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Salvo Vincenzo — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 98 — Numero del certificato provvisorio: 2995 — Consolidato. 5 per cento — Data di emisisone. 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: Vannucchi Gustavo fu Pietro, domiciliato a Castagneto Carducci — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 99 — Numero del certificato provvisorio: 7057 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Macerata — Intestazione: Ditta Fratelli Cappelletti — Capitale: L. 600

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 101 — Numero del certificato provvisorio: 16845 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: (omessa) — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Bianco Raffaele — Capitale. L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 102 — Numero del certificato provvisorio: 5331 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione Benedetti Giovanni — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti. 108 — Numero del certificato provvisorio 8995 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Parma — Intestazione: Chiapponi Andrea fu Luigi — Capitale. L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 109 — Numero del certificato provvisorio: 1637 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione. 28 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione Castaldi Beltram fu Abramo, domicil. ad Orbetello — Capitale: L. 300

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 110 — Numero del certificato provvisorio: 604 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione. 22 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Mogadiscio (Somalia) — Intestazione: Scek Ussen Eredo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 111 — Numero del certificato provvisorio 27616 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 2 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Osellame Eugenio — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 112 — Numero del certificato provvisorio: 2141 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 16 dicembre 1926 — Ufficio di amissione: Potenza — Intestazione: Turcarelli Raffaele fu Antonio di Montemilone (Potenza) - Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 113 — Numero del certificato provvisorio: 4147 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pistoia — Intestazione: Minghetti Alberto fu Pietro, domic. a Lamporecchio — Capitale. L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 114 — Numero del certificato provvisorio: 4183 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pistoia — Intestazione: Minghetti Ugolino di Alberto, domic. a Lamporecchio — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 31 gennaio 1934 — Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1923)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 38.

Media dei cambi e delle rendite

del 15 febbraio 1934 Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.47
Inghilterra (Sterlina)	57.78
Francia (Franco)	74.82
Svizzera (Franco)	367.60
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.66
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.47
Cecoslovacchia (Corona)	—
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.59
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.545
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.91
Olanda (Fiorino)	7.66
Polonia (Zloty)	213 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	154.25
Svezia (Corona)	2.99
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50% (1906)	92.75
Id. 3,50% (1902)	90.775
Id. 3% lordo	67.45
Prestito Conversione	96.325
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.175
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	100.775
Id. id. id. 1940	106.40
Id. id. id. 1941	106.375
Obbligazioni Venezie 3,50 %	92.675

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto per le case popolari di Napoli.

Con R. decreto 18 gennaio 1934 il termine assegnato al dottor comm. Luigi Aperlo per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari in Napoli è stato prorogato al 31 marzo 1934.

(2025)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riconoscimento del Consorzio parmense fascista fra cooperative di produzione e lavoro di Parma.

Con R. decreto 27 novembre 1933-XII è stato riconosciuto come ente morale il Consorzio parmense fascista fra cooperative di produzione e lavoro di Parma, e si approva il suo statuto organico.

(2026)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Cunevo » in provincia di Trento.

Con R. decreto 30 novembre 1933, registrato alla Corte dei conti il 1° gennaio 1934 registro n. 1, foglio n. 3, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario di « Cunevo » con sede in Flavon, provincia di Trento.

La costituzione del detto Consorzio, di cui fanno parte 162 ditte, con un comprensorio di ettari 169.62.35 è stata deliberata nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, il 6 agosto 1933.

(2027)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Fiume Tramigna » in provincia di Verona.

Con R. decreto 14 dicembre 1933, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1934, registro n. 1, foglio n. 220, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario del « Fiume Tramigna » con sede in comune di Soave, provincia di Verona.

La costituzione del detto Consorzio, di cui fanno parte 224 ditte, con un comprensorio di ettari 411.35.12, e 19 utenti industriali rappresentanti 174 HP nominali, è stata deliberata nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Soave il 26 marzo 1933.

(2028)

Riconoscimento del Consorzio irriguo « Roggia del Lys » in Ponte San Martino e Carema (Aosta).

Con R. decreto 8 gennaio 1934, registrato alla Corte dei conti il 25 stesso mese, al registro n. 3, foglio n. 101, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo « Roggia del Lys » in Ponte S. Martino e Carema, con sede nel comune di Carema, provincia di Aosta.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 590 ditte, con un comprensorio di ettari 96.46.44, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Carema, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(2029)

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo dei torrenti Lavesio-Villa e Vonera (Cuneo).

Con decreto Ministeriale 3 febbraio 1934-XII è stato approvato — con le modifiche contenute nel decreto stesso — lo statuto del Consorzio irriguo dei torrenti Lavesio-Villa e Vonera, con sede in Martiniana Po (provincia di Cuneo).

(2030)

Ampliamento del comprensorio del Consorzio irriguo della Val d'Arda (Piacenza).

Con R. decreto 8 gennaio 1934, registrato dalla Corte dei conti il 23 successivo al registro 2, foglio 399, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio irriguo della Val d'Arda, in provincia di Piacenza, in conformità della corografia e degli elenchi dei proprietari annessi allo stesso decreto.

(2031)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione e manutenzione della strada interpoderale Travane-Anciolina (Arezzo).

Con R. decreto 7 settembre 1933, registrato dalla Corte dei conti il 19 ottobre successivo al registro 20, foglio 71, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione e manutenzione della strada interpoderale Travane-Villa-Chiassaia-Anciolina in comune di Loro Ciuffenna (Arezzo).

(2032)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione e manutenzione della strada interpoderale Travane Anciolina (Arezzo).

Il Ministero dell'agricoltura e foreste ha, con decreto n. 4683, del 5 febbraio 1934-XII approvato, con alcune variazioni, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione e manutenzione della strada interpoderale Travane-Villa-Chiassaia-Anciolina in comune di Loro Ciuffenna (Arezzo).

(2033)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione di un acquedotto in località Mattaleto (Parma).

Con R. decreto 15 gennaio 1934, n. 5845, registrato dalla Corte dei conti il 31 successivo al registro 3, foglio 283, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione di un acquedotto rurale a servizio della località Mattaleto, in comune di Langhirano (Parma).

(2034)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società cooperativa « Unione cooperativa agricola di consumo » con sede in Pima Porta, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizioni o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(2041)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso di rettifica.

Al testo dell'« Accord pour la liquidation du solde du clearing italo-autrichien » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 1934-XII, n. 8 (pagina 147-148) insieme alla legge 21 dicembre 1933, n. 1802, di « approvazione degli Accordi relativi alla liquidazione del saldo della stanza di compensazione ed al regolamento dei pagamenti concernenti gli ulteriori scambi commerciali fra i due Paesi, stipulati a Roma il 16 febbraio 1933 » va sostituito il seguente, che è appunto quello citato nella legge stessa e compreso nei relativi atti parlamentari:

Accord pour régler les payements des échanges commerciaux entre l'Italie et l'Autriche.

Les soussignés, Représentants du Gouvernement Royal d'Italie et du Gouvernement Fédéral de la République d'Autriche, dûment autorisés à cet effet, dans le but de régler les payements relatifs aux échanges des marchandises entre les deux Pays, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1.

Les devises, nécessaires au payement en Italie des marchandises italiennes importées en Autriche, seront procurées par le moyen de clearings privés relatifs à l'échange de marchandises entre les

deux Pays ou par toute disponibilité provenant aussi de l'exportation de marchandises autrichiennes envers des tiers Pays.

Les opérations y relatives seront effectuées par le « Wiener Giro und Kassen Verein », lequel sera mis à même, par la Banque Nationale d'Autriche, en exécution des dispositions du premier alinéa, d'accepter toutes les demandes de devises des importateurs autrichiens de marchandises italiennes.

Art. 2.

Les dispositions du présent Accord s'appliquent aussi à la concession de devises pour le payement des marchandises italiennes importées en Autriche avant l'entrée en vigueur de l'Accord même.

Art. 3.

Les Accords du 7 juillet 1932 et du 11 novembre 1932 cesseront d'être en vigueur, sauf en ce qui concerne la liquidation des opérations prévues par le Protocole signé en date d'aujourd'hui

Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Rome le prus tôt possible. Il pourra néanmoins entrer en vigueur, à titre provisoire, par échange de notes, et il cessera d'être appliqué avec un avis préalable de 15 jours.

Dans cette éventualité, les Hautes Parties contractantes s'engagent, dès ce moment, pour le cas que des difficultés pour le transfert des devises nécessaires aux payements des crédits commerciaux devraient encore se vérifier:

1) à garantir l'application du traitement prévu par l'Accord susdit aux affaires conclues pendant la validité du présent Accord;

2) à négocier immédiatement un nouvel Accord de compensation sur la base des principes établis par l'Accord du 7 juillet 1932 et en y ajoutant des dispositions pour la liquidation périodique des soldes.

En foi de quoi les soussignés ont signé le présent Accord.

Fait en double expédition à Rome le 16 février 1933.

MUSSOLINI L. EGGER

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

(2059)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Quarto elenco di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di specialista per l. professione di medico-chirurgo ai sensi dei Regi decreti 29 agosto 1929, n. 1823, e 15 maggio 1930, n. 861.

Medicina interna.

1. Dipace Ignazio

Pediatria.

1. Beretta Carolina Lucia
2. Trombetta Vincenzo

Dermosifilopatia.

1. Angelini Pietro Giuseppe
2. Bonazzi Giuseppe
3. Girardi Giuseppe

Ostetricia e ginecologia.

1. Belgrano Carlo
2. Buscemi Antonino (già riconosciuto specialista in ostetricia)
3. Caroli Agostino (già riconosciuto specialista in ostetricia)
4. Cerruti Pietro (già riconosciuto specialista in ostetricia)
5. Costa Matteo Mario
6. Ferri Giuseppe
7. Gaggero Emanuele (già riconosciuto specialista in ostetricia)
8. Gallo Luigi
9. Garufi Domenico
10. Meda Prospero (detto Carlo)
11. Menini Gualfardo
12. Miceli Antonino Camillo
13. Prandi Teresio
14. Rabbi Giuseppe
15. Ravano Alberto
16. Renda Antonino
17. Scio Antonio
18. Stella Gaetano
19. Susa Giuseppe
20. Vergari Vincenzo

Ostetricia.

1. Bianchi Bianco
2. Fusco Salvatore
3. Legorini Mario
4. Moscatelli Amedeo
5. Nota Filippo
6. Patania Giuseppe
7. Tibone Dionigi
8. Vitanza Carlo
9. Xiumè Filippo
10. Zennaro Remigio

Ginecologia.

1. Silvestri Ivo

Oculistica.

1. Agnello Francesco
2. Altamura Alfredo
3. Ancona Luisa
4. Antuzzi Carlo
5. Apollonio Alfonso
6. Baldassarre Tranquillo
7. Bar Carlo
8. Barletta Luigi
9. Battistini Rodolfo
10. Bedei Maurizio
11. Beretta Francesco
12. Bergmann Giacomo
13. Bonfiglio Vincenzo
14. Bottini Filippo
15. Bozzoni Giovanni
16. Bracchi Giacomo
17. Busacca Annibale
18. Buscaglino Augusto
19. Caffaratti Cesare
20. Camozzi Luigi
21. Canal Augusto
22. Cantù Carlo
23. Cappellaro Giuseppe
24. Capra Leonida
25. Carteni Antonio
26. Castellano Pietro
27. Cavaniglia Alfredo
28. Celesia Albino
29. Cesari Gastone
30. Chiappero Francesco
31. Chieppa Natale
32. Churgin Isacco
33. Colitti Silvio
34. Colombini Angelo
35. Colombi Giuseppe
36. Dardano Carlo
37. De Lutti Alessandro
38. D'Errico Pietro
39. De Simone Nicola
40. De Vecchi Enea
41. Dinella Giuseppe
42. Di Santo Cesare
43. Dominedò Ettore
44. Durando Francesco
45. Ferrari Giovanni
46. Feruglio Aldo
47. Gaggia Carlo
48. Galante Emanuele
49. Gallerani Giovanni
50. Garzino Mario
51. Gentilini Giuseppe
52. Giallombardo Oreste
53. Giunta Francesco
54. Goretti Girolamo
55. Greco Michele
56. Grillo Gino
57. Grimaldi Eugenio
58. Grippo Onel
59. Griva Giuseppe
60. Guaschino Angelo
61. Horniker Edoardo
62. La Rosa Vincenzo
63. Lanzilotti Vito Giuseppe
64. Lay Raul Guido Fernando
65. Levi Mario
66. Luciani Erasmo
67. Majoli Luciano
68. Manfridi Nicola
69. Marchini Paolo
70. Marinosci Raffaele
71. Manzutto Giuseppe
72. Massola Luigi
73. Mastrostefano Alfredo
74. Mayer Alberto
75. Merolla Ernesto
76. Monti Luigia in Giampaolo
77. Morano Giuseppe
78. Moretti Ezio
79. Morini Egidio
80. Mutani Giovanni
81. Muttoni Antonio
82. Nastri Giacomo
83. Negri Mario
84. Niederegger Enghelberto
85. Nigrisoli Pompeo Antonio
86. Nista Enrico
87. Orsi Giovanni
88. Padovani Sabatino
89. Palmieri Domiziano
90. Pedroni Giovanni
91. Pelosi Giovannangelo
92. Petrosino Rodolfo
93. Philippovich Alberto Vincenzo
94. Poli Giuseppe
95. Policastri Francesco Paolo
96. Pongiglione Daniele
97. Precerutti Tapparelli Gioacchino Carlo
98. Rende Bonifacio
99. Ricci Ernesto
100. Rivera Eusebio
101. Roesler Federico
102. Rossi Michele
103. Russo Giuseppe
104. Salvi Natale
105. Santonoceto Ottavio
106. Sbordone Girolamo
107. Streiff Iacopo
108. Tessier Luigi
109. Tommasini Giuseppe
110. Toso Amedeo
111. Vandetti Sisto
112. Varni Rinaldo
113. Venturi Francesco
114. Vianello Silvio
115. Vitale Francesco
116. Zannoni Cirillo
117. Zappalà Antonino

(1989)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.